

IN BREVE...

CCNL ISTITUZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI:

QUESITI E RISPOSTE (Sr. Maria Ippolito)

1. Ho letto nel nuovo CCNL Socio-Assistenziale che è stato modificato il titolo dell'art. 23: vorrei capire bene l'importanza dell'applicazione di questa normativa e che cosa cambia rispetto al Contratto precedente.
R) La somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale istituito dalla legge n. 196/1997. La modifica introdotta dal D.Lgs. n. 276/2003 parla di somministrazione e coinvolge tre soggetti:
 - il somministratore (Agenzia del lavoro),
 - l'utilizzatore,
 - il lavoratore.*Si tratta di un contratto tra un'Agenzia e un'impresa con cui la prima s'impegna a fornire i lavoratori, retribuendoli essa stessa, alla seconda. Secondo la normativa (D.Lgs. 276/2003), i contratti possono essere full-time o part-time, ma soltanto a tempo determinato. Il nostro CCNL, supposto quanto esposto, specifica, all'art. 23, in quali casi e con quali modalità possiamo accedere a questa normativa.*
2. Nel mio Istituto si verifica una situazione che non riesco a regolamentare: una delle inservienti si assenta per motivi familiari, anche con una certa frequenza, e mi chiede di mandare sua sorella al suo posto. Come devo comportarmi?
R) Lei conosce i rischi insiti nel comportamento fin qui adottato: credo che, oltre ad osservare la legge, bisogna anche temere quello che la sua non osservanza può comportare! Le raccomando, perciò, la stipula di un contratto di lavoro ripartito (job sharing) secondo l'art. 24 del nuovo CCNL, che si riferisce agli artt. dal 41 al 45 del D.Lgs n. 276/2003, già citato.
3. Avvertiamo la necessità di aiutare i giovani a formarsi e ad apprendere il lavoro che dovranno fare. Non troviamo più regolamentato l'apprendistato. Vorremmo qualche chiarimento.
R) Con lo sviluppo della normativa, il problema dell'apprendistato è diventato maggiormente di competenza regionale. Il CCNL Agidae si sofferma, invece, più sul contratto di inserimento (art. 25). Anche questo contratto è regolamentato dal D.Lgs. n. 276/2003 ed è importante per aiutare giovani e disoccupati. Questo contratto, inizialmente di durata definita, può trasformarsi a tempo indeterminato e lo può diventare se non è stata definita la scadenza.
4. Che cosa sono i contratti a progetto? Come e quando si possono applicare?

R) Sono forme di rapporto non regolamentate nel nostro CCNL perché atipiche - trattandosi non totalmente di lavoro dipendente - per le quali si fa riferimento alla Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003): si tratta del co.co.pro. (contratto a progetto) che ha sostituito, apportando variazioni, il co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa). Gli elementi caratterizzanti il rapporto a progetto riguardano sostanzialmente:

- *il progetto,*
- *l'autonomia del collaboratore,*
- *il coordinamento con il committente,*
- *la durata determinata o determinabile,*
- *l'assenza del vincolo di subordinazione.*

Normative particolari riguardano la maternità, la malattia, le ferie e gli altri istituti contrattuali.

5. Come devo inquadrare una ragazza assunta per assistenza notturna o lavoro d'attesa in un Istituto per minori?

R) L'inquadramento delle vigilanti, nel nuovo Contratto, è il livello D2. Il Contratto regola l'aspetto retributivo all'art. 46, punto 2.

6. Alcuni dipendenti reclamano la corresponsione dell'ERAC. Non sembra chiaro nel nuovo CCNL.

R) Il totale della nuova tabella (come pure della tabella in vigore dal 1° ottobre 2007) comprende anche l'E.R.A.C., con i totali in vigore dal 1° novembre 2008. Il nuovo CCNL chiarisce questo concetto nell'art. 68 dopo la tabella retributiva.

7. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, come si computano quelli a tempo determinato?

R) All'art. 21.6, il CCNL ricorda la Legge n. 300/1970 alla quale va aggiunto il chiarimento dell'art.8 del D.Lgs. n. 368/2001, il quale stabilisce che vengano conteggiati anche quei lavoratori il cui contratto a tempo determinato è di durata superiore a nove mesi.

8. Non ho trovato nel CCNL Socio-Assistenziale la regolamentazione delle assenze del dipendente per terapie salvavita. Come dobbiamo comportarci?

R) Le indico come abbiamo regolamentato tali eventi nel CCNL AGIDAE Scuola; tale regolamentazione può essere comunque applicata anche nel settore Socio-Assistenziale:

Dall'art. 60 CCNL Scuola 2006-2009:

“In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura convenzionata.

In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione...”